

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì tre del mese di novembre, alle ore 12.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	Presidente	7) LOMBARDI ROBERTA	Assessore
2) LEODORI DANIELE	Vice Presidente	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	Assessore	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Corrado, Onorati, Orneli e Troncarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Alessandri e Lombardi.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato, Di Bernardino e Valeriani.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

L'Assessore Lombardi interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 964

OGGETTO: Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”*. Criteri e modalità per il rilascio dell’Accreditamento dei servizi educativi, di cui all’art. 45.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18/02/2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale 06/09/2002, n.1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e s.m.i.;
- la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65: *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”*;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12: *“Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: *“DGR n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014”, sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n.61: *“Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2021, n.453: *“Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei nidi domestici di cui agli articoli 40, 41 e 52”*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n.672: *“Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2022, n.20: *“Regolamento del sistema di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, di cui alla DGR 903/2017. Proroga dei provvedimenti di accreditamento.”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 giugno 2022, n.442: *“Sistema di accreditamento regionale “temporaneo” dei servizi educativi integrativi (art.2, comma 1, lettera c), Legge regionale n.7/2020)”*;

CONSIDERATO:

- che la citata Legge Regionale n.7/2020 stabilisce:
 - ✓ all’articolo 45, comma 1, che *“Al fine di elevare il livello qualitativo dell’offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione, ai fini dell’accreditamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità”*;
 - ✓ all’articolo 45, comma 2, che *“l’accreditamento di cui al comma 1 costituisce:*
 - a) *per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici;*
 - b) *per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.”*;
 - ✓ all’art. 52, che *“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge”*;
 - ✓ all’articolo 56, che *“Fino alla approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui all’articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi di infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi di infanzia”*;
- che la disciplina di accreditamento di cui alla DGR n.903/2017 è rivolta esclusivamente ai Nidi d’infanzia;

CONSIDERATO inoltre

- che un’efficace disciplina di accreditamento contribuisce in modo sostanziale ad innalzare il livello di qualità del sistema di offerta dei servizi educativi per l’infanzia, e che la crescente attenzione delle politiche nazionali ed europee sui temi dell’infanzia e dei servizi educativi alla prima infanzia avvalorata gli interventi della Regione sulla qualità del sistema, tra i quali è particolarmente importante l’istituto dell’accreditamento;
- che tra gli strumenti di qualità prioritari, da prevedere come requisiti ulteriori a quelli autorizzativi, particolarmente importanti sono quelli legati alla qualità pedagogica, alla capacità di dialogo con le famiglie dei bambini, e all’attenzione ai processi interni di organizzazione;
- che l’accreditamento viene rilasciato dai Comuni, che il procedimento di rilascio coinvolge organismi collegiali di ambito territoriale e competenze di diverse istituzioni;

- che per dare omogeneità al sistema, è opportuno che la procedura di accreditamento sia regolata in modo uguale per tutti i comuni e i diversi servizi accreditandi, e realizzata tramite una specifica piattaforma informatica, in corso di realizzazione;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 29.09.2022 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che l'Assessore con nota prot. 1086539 del 2.11.2022 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

RITENUTO

- di definire, ai sensi dell'art. 45 della LR n.7/2020 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia", i criteri e le modalità di rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi, ivi compresi i servizi integrativi *ex* articoli 39-42 della medesima legge regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- inoltre, di prevedere l'entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 1 dicembre 2022;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di definire, ai sensi dell'art. 45 della LR n.7/2020 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia", i criteri e le modalità di rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi, ivi compresi i servizi integrativi *ex* articoli 39-42 della medesima legge regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere l'entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 1 dicembre 2022.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio.